

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del G.M., Dott. Pasquale Ucci, ha pronunciato, la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 450/2014 del R.G.A.C., avente ad oggetto Contratti bancari(deposito bancario, etc), pendente

TRA SPA, C.F. in persona del elett.te dom.ta in VIA legale rapp.te p.t. 80100 NAPOLI, presso lo studio dell'Avv. unitamente all'avv. , la rapp. e dif. giusta procura in calce all'atto di citazione: **ATTORE** \mathbf{E} BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, C.F. 00884060526, in quale preposto della sede persona del direttore dott. secondaria di Napoli e rapp. e dif., in virtù di procura in calce alla comparsa di , presso il cui studio in costituzione e risposta, dall'avv. P.ZZA , 80133 NAPOLI è elett.te dom.ta; CONVENUTA

CONCLUSIONI

All'udienza del 12/02/2018 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

spa, conveniva in giudizio la Banca Monte dei Paschi di Siena spa, deducendo di aver intrattenuto con la stessa i rapporti bancari n. 10169.50 e correllati conti anticipi n. 10170.43, n. 10171.36 e n. 10336.45 presso la filiale di Casoria; che tali rapporti erano ancora in essere alla data dell'introduzione del giudizio; che tuttavia, tra le parti non erano mai stati sottoscritti dei validi contratti; che i tassi di interesse pattuiti e praticati dall'Istituto di Credito erano superiori al tasso soglia di cui alla L. 108/96; che, inoltre, la convenuta aveva proceduto, per tutta la durata del rapporto, alla illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in violazione del divieto di cui all'art. 1283 c.c. e all'altrettanto illegittima applicazione di una commissione di massimo scoperto; inoltre, sempre secondo la prospettazione di parte attrice, il Banca Monte dei Paschi di Siena spa avrebbe applicato un sistema di valute fittizio e avrebbe proceduto alla variazione *in peius* delle condizioni contrattuali senza rispettare gli obblighi previsti dagli artt. 117 TUB e seguenti e, tanto premesso chiedeva di accertare la inesistenza o nullità dei

SPA c. BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

N.R.G. 450 /2014 - G.M. DOTT. PASQUALE UCCI



Sentenza n. 1255/2018 pubbl. il 04/05/2018 RG n. 450/2014

Repert. n. 2683/2018 del 04/05/2018

contratti di c.c. e apertura di credito e quindi procedere ad un accertamento negativo del credito a seguito delle voci illegittimamente applicate dalla banca sui conti oggetto del giudizio, e conseguentemente ricostruire il reale saldo di dare avere tra le parti, con conseguente rettifica dello stesso e condannare la convenuta alla restituzione, in favore dell'attrice, delle somme versate e non dovute.

La Banca Monte dei Paschi di Siena spa si costituiva in giudizio contestando che i contratti bancari fossero stati sottoscritti solo dal cliente e non anche dalla Banca, eccependo la tardività delle contestazioni afferenti i presunti addebiti effettuati in violazione della normativa vigente secondo il combinato disposto degli artt. 1832 c.c. e 119 comma 3 TUB, la validità della capitalizzazione trimestrale degli interessi in condizione di reciprocità con quelli creditori, la validità della commissione di massimo scoperto, la non usurarietà degli interessi pattuiti e praticati, la prescrizione delle pretese alla restituzione delle somme versate dal correntista oltre il termine di dieci anni dalla annotazione sul c.c.

1. Questioni preliminari

La presente decisione viene redatta ai sensi degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., come novellati dalla l. 69/2009, in virtù di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, l. cit.

Ancora, in via preliminare, deve osservarsi che la domanda di restituzione delle somme indebitamente riscosse o trattenute dalla banca - previo accertamento dell'illegittimità degli addebiti e rettifica dell'effettivo saldo di conto corrente per effetto della depurazione dal rapporto delle somme addebitate in violazione di legge dalla banca – è inammissibile.

In merito, occorre richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (a cui ci si riporta) con riferimento alla nota distinzione tra atti ripristinatori della provvista ed atti di pagamento compiuti dal correntista per estinguere il proprio debito verso la banca (cfr. Cassazione sezioni unite civili n. 24418/2010);

Ed invero si ritiene che un pagamento, per dar vita ad un'eventuale pretesa restitutoria di chi assume di averlo indebitamente effettuato, deve tradursi nell'esecuzione di una prestazione da parte di quel medesimo soggetto (il solvens), con conseguente spostamento patrimoniale in favore di altro soggetto (l'accipiens); e in tanto può definirsi indebito, con conseguente diritto di ripetizione a norma dell'art. 2033 cod. civ., in quanto difetti di una idonea causa giustificativa.

Secondo questo orientamento giurisprudenziale nel caso in cui, durante lo svolgimento del rapporto di conto corrente bancario, il correntista abbia effettuato non solo prelevamenti, ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da poter formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. Deve ritenersi in merito che l'annotazione in conto di una posta di interessi (o di c.m.s.) illegittimamente addebitati dalla banca al correntista comporta un incremento del debito dello stesso correntista, o una riduzione dei credito di

> SPA c. BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA



Sentenza n. 1255/2018 pubbl. il 04/05/2018 RG n. 450/2014

Repert. n. 2683/2018 del 04/05/2018

cui egli ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento, nel senso che non vi corrisponde alcuna attività solutoria nei termini sopra indicati in favore della banca; con la conseguenza che il correntista potrà agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa (allo scopo eventualmente di recuperare una maggiore disponibilità di credito, nei limiti del fido accordatogli), ma non potrà agire por la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo. Di pagamento, nella descritta situazione, potrà dunque parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto (cfr. Cassazione civile sentenza n. 798/2013). Richiamando il suddetto orientamento della giurisprudenza di legittimità, ove il rapporto bancario, come nel caso di specie, sia ancora in essere il correntista non potrà proporre azione di ripetizione dell'indebito, ma potrà agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui gli addebiti contra legem si basano, accertare l'effettivo saldo di conto corrente come depurato da tutti gli addebiti illegittimi e l'importo complessivo di essi, allo scopo eventualmente di recuperare una maggiore disponibilità di credito, nei limiti del fido accordatogli.

2. Sul merito

In ordine alla questione relativa alla validità dei contratti bancari oggetto di lite si osserva che sulla questione della nullità del contratto per difetto di sottoscrizione di un rappresentate dell'istituto di credito si sono di recente espresse le Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, nella sentenza n. 898 del 16.1.2018 hanno espresso il principio secondo cui "II requisito della forma scritta del contratto-quadro relativo ai servizi di investimento, di cui all'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, è rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell'investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell'intermediario". Le Sezioni Unite, si soffermano sulla ratio ispiratrice della norma di cui all'art. 23 T.U.F. (che a pena di nullità prevede che "i contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento e accessori sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti..."), stabilendo che trattasi di nullità per difetto di forma posta nell'interesse esclusivo del cliente, intesa ad assicurare a quest'ultimo, da parte dell'Intermediario, la piena indicazione degli specifici servizi forniti (la durata e la modalità di rinnovo del contratto e di modifica dello stesso, le modalità proprie con cui si svolgeranno le singole operazioni, la periodicità, contenuti e documentazione da fornire in sede di rendicontazione ed altro come specificamente indicato), atteso che è l'investitore che deve essere messo in condizione di conoscere e di potere, all'occorrenza, verificare nel corso del rapporto il rispetto delle modalità di esecuzione e le regole che riguardano la vigenza del contratto.

Le SS.UU. hanno chiarito, quindi, che se questa è la *ratio* della norma, il vincolo di forma da essa imposto va inteso secondo quella che è la funzione propria della norma e non automaticamente richiamando la disciplina generale della nullità: la specificità della disciplina consente, infatti, di scindere i due profili del documento come certezza della regola contrattuale e dell'accordo.

SPA c. BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA



Sentenza n. 1255/2018 pubbl. il 04/05/2018 RG n. 450/2014

Repert. n. 2683/2018 del 04/05/2018

Ne consegue, pertanto, che alcuna rilevanza dovrà essere attribuita alla sottoscrizione del delegato della banca sul contratto quadro, quando questo è firmato dall'investitore, una copia gli è stata consegnata ed il contratto ha avuto esecuzione, rimanendo assorbito l'elemento strutturale della sottoscrizione dell'intermediario che, reso certo il raggiungimento dello scopo normativo con la sottoscrizione del cliente sul modulo contrattuale e la consegna di copia della scrittura in oggetto, non verrebbe a svolgere alcuna specifica funzione.

Il principio espresso dalle Sezioni Unite, seppur riferito all'ipotesi di un contratto di intermediazione finanziaria, deve ritenersi applicabile anche ai contratti bancari, attesa la sostanziale identità di disciplina e di *ratio* di protezione del cliente degli artt. 23 T.U.F. e 117 T.U.B. a mente del quale "i contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti". Consegue a quanto premesso che deve essere affermata la piena validità dei contratti di apertura del conto corrente n. 10170.43 e del conto corrente n. 10171.36 essendo stati prodotti in giudizio i documenti riepilogativi delle condizioni economiche sottoscritti in data 22.1.2003 e del contratto di c.c. n. 10169.50, ... mentre, per il contratto di c.c. conto corrente n. 10336.45 in mancanza di un qualunque contratto scritto non può che conseguire la non debenza delle somme addebitate a carico del correntista a titolo di interessi superiori al tasso legale, di commissioni e spese dovute in forza delle previsioni contrattuali nulle.

Quanto, invece, agli altri rapporti intrattenuti dalla Rovetta Acciaio e Metalli spa con il Banca Monte dei Paschi di Siena spa appare preliminare e assorbente affrontare la questione relativa alla legittimità degli stessi alla luce della legge 108/96.

Sul punto il CTU dott. Salvatore Iorio ha chiarito (cfr. p. 18 e ss della relazione depositata in data 18.1.2018) che, anche senza considerare nella base di calcolo la c.d. commissione di massimo scoperto, già al momento della loro conclusione, i predetti contratti prevedevano l'obbligo del correntista di corrispondere delle somme da considerarsi usurarie dovendo considerarsi anche tutti gli ulteriori oneri contrattuali così come individuati dal consulente tecnico nella proprio elaborato peritale giacché per calcolare il TAEG (tasso annuo effettivo globale) di un mutuo, al fine dell'individuazione dell'usura c.d. "originaria", occorre avere riguardo al momento in cui gli interessi sono stati promessi o comunque pattuiti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento, conformemente al principio stabilito dal legislatore con la norma di "interpretazione autentica" di cui all'art. 1, comma 1, d.l. n. 394/2000, convertito, con modificazioni, in l. n. 24/2001, e all'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, e tenendo conto, ai fini della determinazione del tasso di interesse usurario, di tutti gli oneri connessi al rapporto bancario, quindi degli interessi corrispettivi, moratori, anatocistici, di tutte le commissioni, delle spese e delle provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedano una remunerazione a favore della banca, escluse soltanto quelle per imposte e tasse, conformemente ai principi stabiliti dal legislatore con l'art. 644, commi 3 e 4,

R

c.p., con l'art. 2, comma 4, l. n. 108/1996 e con l'art. 1, comma 1, d.l. n. 394/2000.

Nel caso di specie, per il contratto di conto corrente n. 10169.50 del 22/01/2003, con Tasso soglia per la categoria "apertura di credito in conto corrente oltre Euro 5.000,00", per il trimestre oggetto di analisi, pari al 14,595%, il Tasso Effettivo Annuo extra fido contrattualmente convenuto era pari al 14,503%; tuttavia, aggiungendo gli oneri contrattuali pari ad un minimo trimestrale dello 0,107% (Euro 110,25*100/103.000) il c. Tasso globale pari al 14,61% (14,503%+0,107%) è risultato superiore al tasso soglia.

Per il contratto di conto corrente n. 10170.43 del 22/01/2003, il Tasso soglia per la categoria "anticipi, sconti commerciali ed altri finanziamenti alle imprese effettuati dalle banche oltre Euro 5.000,00", per il trimestre oggetto di analisi, era pari al 10,08%; il Tasso Effettivo Annuo extra fido pattuito era pari al 10,112% ma, aggiungendo gli Oneri contrattuali pari ad un minimo trimestrale dello 0,023% (Euro 97,50*100/420.000) il tasso globale risulta pari al 10,134% (10,112%+0,023%), anche in questo caso superiore al tasso soglia. Per il conto corrente 10171.36 il CTU ha rilevato l'impossibilità di desumere dagli estratti conto l'entità del fido accordato ma ha comunque constatato il superamento del tasso soglia previsto per la categoria "anticipi, sconti commerciali ed altri finanziamenti alle imprese effettuati dalle banche" per il trimestre oggetto di analisi, pari al 11,535 a fronte del Tasso Anno Effettivo pattuito in contratto pari al 14,503%.

In definitiva, quindi, va dichiarata la nullità della clausola dei contratto di c.c. stipulati tra le parti che stabilivano la misura degli interessi e, in applicazione di quanto disposto dall'art. 1815 c. 2 c.c. i rapporti di dare avere tra le parti devono essere determinati – sulla scorta delle indicazioni contenute nella relazione del CTU alla quale occorre fare rinvio – per il c.c. 10169.50 in un saldo attivo a favore della spa pari ad euro 327.753,54; per il c.c. 10170.43 in un saldo passivo a favore del Banca Monte dei Paschi di Siena spa pari ad euro 4.145,65; per il c.c. 10171.36 in un saldo passivo a favore del Banca Monte dei Paschi di Siena spa pari ad euro 4.424,435.

Per il c.c. c/c anticipi n. 10336.45, per il quale come sopra indicato non è stata prodotta da nessuna delle parti alcuna documentazione contrattuale e per il quale, quindi, deve essere dichiarata la nullità ex art. 117 c. 3 del D. Igvo n. 385/1993, il CTU ha ricalcolato il saldo contabile in favore dell'istituto di credito al 31.03.2014 in - € 135.727,14.

In conclusione, in ragione della nullità del rapporto di c.c. n. 10336/45 per mancanza di forma scritta ex art. 117 T.U.B. e delle clausole determinative degli interessi dei rapporti di c.c. n. 10169.50, n. 10170.43 e n. 10171.36 il saldo complessivo della spa nei confronti del Banca Monte dei Paschi di Siena spa deve essere rideterminato nel credito pari a € 183.456,32 in luogo del debito di - € 338.264,51 come riportato dalla banca nelle proprie scritture contabili.

3. Sulle spese di lite.



Repert. n. 2683/2018 del 04/05/2018
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da
dispositivo con attribuzione in favore dell'Avv.
DELL'AVV. dichiaratisene anticipatari, ex art. 93 cod.
proc. civ. facendo riferimento ai parametri medi stabiliti dal D.M. 55/2015 per
le controversie civili davanti al Tribunale per lo scaglione relativo al valore
della controversia pari ad euro 445.681,53 determinato ex art. 5 del citato D.M.
Allo stesso modo devono essere poste a carico della soccombente Banca
Monte dei Paschi di Siena spa le spese di CTU già liquidate in favore del
nominato consulente tecnico dott. in euro 7.000,00 con
decreto del 31.10.2016 e in euro 5.000,00 con decreto depositato in data
odierna ed poste in quella sede a carico di entrambe le parti in solido tra loro.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 450/2014 del R.G.A.C., avente ad oggetto CONTRATTI BANCARI (DEPOSITO BANCARIO, ETC) pendente tra SPA ed BANCA MONTE DEI

PASCHI DI SIENA SPA, ogni contraria istanza disattesa così provvede:

- Dichiara inammissibile, per le causali indicate in motivazione, la domanda di ripetizione delle somme indebitamente corrisposte da parte attrice a parte convenuta;
- Accoglie, per le causali e nei limiti di cui in motivazione, la domanda principale;
- Dichiara la nullità ex art. 1815 c. 2. c.c. della clausola determinativa degli interessi relativamente ai rapporti di c.c. n. 10169.50, n. 10170.43 e n. 10171.36 e la nullità del rapporto di c.c. anticipi n. 10336.45 ex art. 117 T.U.B. ancora in corso tra le parti; e, per l'effetto:
- Ridetermina e accerta il saldo complessivo dei rapporti sopra indicati alla data del 31.3.2014 in € 183.456,32 in favore di spa (centottantatremilaquattrocentocinquantasei/32);
- condanna Banca Monte dei Paschi di Siena spa, al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore della SPA delle spese di lite, che si liquidano in: € 1.100,00 (millecento/00) per spese ed € 21.387,00 (ventunomilatrecentottantasette/00) per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. E DELL'AVV. . dichiaratisene

anticipatari, ex art. 93 cod. Pone definitivamente a carico della Banca Monte dei Paschi di Siena spa le spese di CTU già liquidate in favore del nominato consulente tecnico in euro 7.000,00 oltre accessori di legge con decreto del

31.10.2016 e in euro 5.000,00 oltre accessori di legge con decreto depositato in data odierna.

Così deciso in Aversa, il 20/04/2018

Il Giudice Dott. Pasquale Ucci

SPA c. BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

N.R.G. 450 /2014 - G.M. DOTT. PASQUALE UCCI

